

COMUNE DI TARZO (TV)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **40** DEL 08 AGOSTO 2002

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

INDICE

| | |
|-----------|-----------------------|
| Capo I: | Finalità |
| Capo II: | Settori di intervento |
| Capo III: | Soggetti ammessi |
| Capo IV: | Procedure |
| Capo V: | Responsabilità |

Capo I

P R E M E S S E

Art. 1

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati che non perseguono scopo di lucro, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art. 3

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento, tra le quali l'invio a tutte le associazioni operanti sul territorio ed esposto all'albo comunale come previsto dall'art. 87, comma 8 dello Statuto Comunale

Capo II

S E T T O R I D I I N T E R V E N T O E F I N A L I T A '

Art.4

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Volontariato in materia di assistenza sociale;
- b) Attività culturali ed educative;
- c) Attività sportive e ricreative;
- d) Attività per la tutela di valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali;
- e) Attività di promozione turistica;
- f) Sviluppo delle iniziative rivolte allo scambio culturale con altre comunità nazionali e/o straniere;
- g) Sviluppo economico.

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è disposta dall'Ente per singoli progetti. Per progetto si intende la realizzazione di una o più attività

(manifestazioni, iniziative, interventi) mediante un piano di lavoro organico da svolgere in un'unica giornata o in un arco temporale di maggior durata.

Art. 5

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati al potenziamento del volontariato in materia di :

- a) protezione e tutela del bambino;
- b) protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) assistenza , protezione e tutela degli anziani;
- d) assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- f) prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale

Casi di esclusione dall'applicazione del presente regolamento:

- per le concessioni di assistenza economica sociale
- per le concessioni di interventi finanziari dal Comune alle Scuole Materne con sede nel territorio comunale si rimanda ad apposita convenzione.
- per specifiche concessioni di beni o impianti comunali da attuare con appositi atti consiliari o giuntali se l'utilizzo saltuario o continuativo si riferisce ad un periodo inferiore ad un anno. In tal caso si applica il quart'ultimo e terz'ultimo comma dell'art. 15;
- sono altresì esclusi contributi volontari agli istituti scolastici per i quali si provvederà in base alle esigenze di essi e alle disponibilità economiche dell'Amministrazione Comunale.

Art.6

Gli interventi del Comune per sostenere i progetti culturali ed educativi di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.7

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo di progetti relativi ad attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni ed altri organismi che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive in senso lato

Art. 8

Gli interventi a favore di progetti per la tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano nell'ambito della protezione civile e per la protezione e valorizzazione della natura, e dell'ambiente, dei beni monumentali, storici e tradizionali;
- b) alle attività per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, monumentali, storici e tradizionali;
- c) mostre e pubblicazioni, attività che contribuiscono alla conoscenza e diffusione dei beni naturali, ambientali, artistici, e della cultura locale.

Art. 9

Gli interventi a favore di progetti per la promozione turistica del territorio sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, fondazioni, comitati che operano per la promozione turistica del territorio;
- b) pubblicazioni, iniziative che contribuiscono alla conoscenza del territorio.

Art. 10

Gli interventi a favore di progetti rivolti allo scambio culturale con altre comunità nazionali e/o straniere sono principalmente finalizzati a favore di associazioni, comitati, soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra la popolazione del Comune e di quelle di altre comunità nazionali o straniere.

Art. 11

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di attività collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- c) al concorso per attività qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi a favore di associazioni Pro loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio Comunale.

CAPO III

S O G G E T T I A M M E S S I

Art. 12

Non sono ammessi a contribuzione i soggetti che perseguono scopi di lucro o persone singole

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione d'interventi economici può essere disposta a favore d'enti pubblici, e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche attività che hanno finalità d'aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e/o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale esso è preposto.

CAPO IV

P R O C E D U R E

Art. 13

Le istanze per ottenere i finanziamenti comunali dovranno essere presentate entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività richiesta. Tale disposizione non si applica quando le istanze di contributo si riferiscono a progetti il cui presupposto sia legato a fatti oggettivamente sopravvenuti alla scadenza del 30 ottobre.

Art.14

Le istanze e tutti i documenti presentati da enti, associazioni o comitati dovranno essere firmati dal responsabile ed essere redatte secondo il modulo allegato al presente regolamento, o comunque contenerne tutti gli elementi e le dichiarazioni previsti in detto modulo.

Laddove l'istanza sia carente dei dati previsti dal modulo allegato il Responsabile del procedimento inviterà ad integrarla entro il termine perentorio di giorni dieci.

Le istanze istruite sono quindi rimesse all'organo competente, il quale tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili a bilancio, forma il piano di riparto delle stesse

e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed attività inclusi nel piano. Lo stesso determina inoltre i soggetti e le attività escluse dal piano.

Ai fini della scelta dei soggetti beneficiari della provvidenze previste dal presente regolamento si terranno in particolare considerazione i seguenti elementi:

- a) caratteristica dei progetti programmati in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) rendiconto dei progetti realizzati nell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) quantità e qualità dei progetti programmati, nonché del loro costo presunto.

Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti o progetti che sono risultati privi dei requisiti od in contrasto con le norme regolamentari. Ove si ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, si possono richiedere ulteriori dati informativi.

L'intervento dell'Amministrazione Comunale potrà raggiungere il 100% della somma rendicontata, risultante dalla differenza tra costi e ricavi.

La liquidazione dei contributi assegnati quale concorso per l'effettuazione di attività avviene ad avvenuta presentazione del relativo rendiconto.

Il Comune potrà in ogni momento richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Capo V

R E S P O N S A B I L I T A '

Art. 15

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali di qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività alle quali ha accordato contributi finanziari, come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto ed obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo, e a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è richiesto.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti ammessi ai benefici previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando, qualora richiesto dalla vigente normativa, la Commissione Provinciale per i

locali di spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Il comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni.

Art. 16

Il patrocinio di progetti/attività da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art.17

Il presente regolamento diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Esso inizierà ad avere applicazione relativamente alle domande relative ad attività da svolgersi nell'anno 2003 e seguenti.